

Altra Prolongato
Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 2/2 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regioneLazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2003, n. 180.

Deliberazione Giunta regionale n. 290/2002. Approvazione regolamento attuazione premio «Donna del Lazio» Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 215.

Disposizioni operative per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998. Applicazione Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 237.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica». Art. 17, comma 2: Ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma Pag. 10

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 243.

IPAB per l'assistenza all'infanzia Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, con sede in Roma, via Giovanni Branca n. 120. Modifica dello statuto ... Pag. 13

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 244.

IPAB «Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata», con sede in Roma, via Monza n. 2. Modifica dello Statuto ... Pag. 21

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 245.

IPAB «Istituto E. Baratta» di Priverno (LT). Rinnovo consiglio di amministrazione ... Pag. 23

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 246.

IPAB Asilo infantile «Umberto I» di Alatri (FR). Rinnovo del consiglio direttivo ... Pag. 25

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 247.

IPAB «Opera Pia Carenzi e Ospedale S. Croce» di Castro. Rinnovo consiglio di amministrazione ... Pag. 27

Oggetto: Ipab "Asilo Savoia per l'Infanzia Abbondanata" con sede in Roma, via Monza n. 2. Modifica dello statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali.

- VISTO la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO lo statuto organico vigente dell'IPAB "Asilo Savoia per l'Infanzia Abbondanata", con sede in Roma, modificato con D.G.R.n.4719 del 30.6.1994 e con D.G.R. n.7130 del 21.11.1997;
- VISTA la nota prot.n.71 del 10 ottobre 2002 con cui il commissario straordinario dell'ente, nominato con D.G.R. n.585 del 10 maggio 2002, ha trasmesso la delibera commissariale n.10 dell'8 ottobre 2002 con cui propone la modifica dell'art.1 del vigente statuto dell'ente, con l'aggiunta alla fine del primo comma dell'ulteriore scopo di "offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare";
- VISTA la nota prot.100113 del 6 novembre 2002 con cui la Direzione Regionale Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza ha richiesto al Comune di Roma il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890, che risulta pervenuta al Comune in data 11 novembre 2002;
- RILEVATO che il Comune di Roma non ha emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890 e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi assenziente;

244 25 MAR 2003

RITENUTO che la proposta del commissario può essere accolta per le motivazioni indicate nel citato deliberato commissariale, che si intendono qui riprodotte RECEPITE

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni sopraindicate, l'articolo 1 del vigente statuto organico dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Asilo Savoia per l'Infanzia Abbondanata", con sede in via Monza n.2 Roma, con l'aggiunta alla fine del primo comma del seguente testo:

"offrire i servizi alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.

La sede legale dell'ente è in Roma, via Monza n.2";

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

25 MAR. 2003

244
DEL 21 MAR 2003



STATUTO ORGANICO
DELL' ASILO SAVOIA

PER

L' INFANZIA ABBANDONATA



EDIZIONE ROMA

ETERIA DELL'

h.c. bay

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto organico dell'Asilo Savoia per l'Infanzia abbandonata di Roma, presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni della Commissione Amministrativa dell'Asilo anzidetto, e del R. Commissario per la straordinaria amministrazione del Comune di Roma;

Vedute le leggi 17 luglio 1890 N. 6972, 18 luglio 1904 N. 390, i relativi regolamenti e il R. D. 4 febbraio 1923 N. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che si intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

E' approvato lo Statuto Organico della predetta Opera Pia, in data 5 luglio 1922, composto di ventisei articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine

7

2 -
Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri addì 10 agosto 1923.

Firmato — VITTORIO EMANUELE

Controfirmato — MUSSOLINI.

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Divisione
G. BASILE


4

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 28 ottobre 1925 della Commissione Amministrativa dell'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata di Roma, con la quale si propone la modifica degli articoli 1, 9, 12 e 13 dell'Istituto medesimo;

Considerato che, mediante la proposta modifica dell'articolo 1, viene a farsi un opportuno cenno storico dell'Asilo, fondato nel 1887, nella ricorrenza del XX settembre, ad iniziativa di S. E. il Cav. Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei Ministri; rettificandosi la cifra indicante l'attuale patrimonio dell'Asilo, e aggiungendo un comma, nel quale si fa menzione della somma di lire 100.700, pervenuta all'Asilo stesso dalla Nostra Real Casa, per la istituzione di altri quattro posti di ricoverati perpetui;

Considerato che egualmente opportuna è la modifica dell'articolo 9, nel senso di stabilire la rieleggibilità degli amministratori senza interruzione, in quanto tende ad assicurare la permanenza nell'Amministrazione dell'Istituto, di persone competenti e particolarmente fatiche nei riguardi dell'Istituto medesimo.



Considerato che nulla trovasi da obiettare circa le lievi modifiche proposte per gli articoli 12 e 13;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, N. 6972; 18 luglio 1904, N. 390; i relativi regolamenti e il R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 2841;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

E' approvata la deliberazione 29 ottobre 1925, della Commissione Amministrativa dell'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata di Roma, relativa alle modifiche statutarie suaccennate.

La detta deliberazione sarà munita di visto e sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 21 febbraio 1926.

Firmato — VITTORIO EMANUELE

Controfirmato — FEDERZONI.

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Divisione
A. CIOMI DEGLA ATT.



STATUTO ORGANICO
DELL'ASILO SAVOIA
PER
L'INFANZIA ABBANDONATA

§ I.

SCOPO E DENOMINAZIONE DELL'ASILO
AMMISSIONE E LICENZIAMENTO DEI FANCIULLI

ART. I. -- A fine di commemorare la fausta data del XX Settembre, S. E. il Cav. Francesco Crispi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, in quel giorno del 1887, promosse la fondazione di questo Istituto, allo scopo altamente umanitario e civile, di raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro.

L'Istituto, per graziosa concessione di S. M. il Re Umberto I, assunse la denominazione di ASILO SAVOIA PER L'INFANZIA ABBANDONATA.

Esso venne costituito in Ente Morale con R. Decreto 13 marzo 1890 ed è dotato attualmente di un patrimonio di Lire 2.606.500 in titoli consolidato e attività diverse; patrimonio che: per L. 728.000 proviene dall'avvenuta trasformazione del-

la O. P. Canobi a favore dell'Asilo Savoia, e la cui rendita dovrà, in preferenza, essere erogata a beneficio dei fanciulli delle parrocchie di S. Maria in Via e di S. Marcello, giusta la prescrizione del R. Decreto di trasformazione 10 marzo 1910; per L. 126.000 proviene dalla Real Corte, quale capitale versato, in omaggio ai Sovrani, nella ricorrenza del 25° anniversario delle Auguste Nozze, per la fondazione nell'Asilo di sette posti perpetui, a disposizione delle Loro Maestà, posti pei quali provvede la rendita dell'anzidetta somma; per L. 100.700, proviene dalla stessa Real Corte, quale capitale versato per la istituzione di altri quattro posti perpetui, parimenti a disposizione delle Loro Maestà: omaggio reso a S. M. il Re, in occasione del 25° anniversario dell'assunzione al Trono; e per il resto, da legati, oblazioni, sussidi e tombola nazionale.

ART. 2. — Nell'Asilo vige pieno rispetto alla libertà dei culti. I ricoverati che non risultino appartenere ad altre confessioni, riceveranno l'insegnamento e seguiranno le pratiche della religione cattolica.

ART. 3. — Saranno accolti provvisoriamente nell'Asilo, i fanciulli che abbiano non meno di tre anni, nè più di sette, se maschi, e dieci se femmine, e risultino abbandonati in Roma.

ART. 4. — Saranno mantenuti nell'Asilo, fino alla età di non oltre dieci anni, se maschi, e di diciotto se femmine:

- a) i fanciulli che risultino realmente abbandonati;
- b) i fanciulli dei quali s'ignorano i genitori;
- c) i fanciulli assolutamente poveri, che hanno un solo genitore superstite, il quale si trovi in espiazione di pena, o infermo all'ospedale, o demente al manicomio o altrimenti nel-

l'impossibilità fisica di provvedere al loro mantenimento: e non hanno altri parenti provvisti di mezzi e tenuti per legge agli alimenti.

Salvo il disposto dell'art. 5, i ricoverati: se maschi, alla età di dieci anni saranno, a cura dell'Amministrazione dell'Asilo — tenuto conto delle loro disposizioni fisiche ed intellettuali — collocati in altri Istituti per la loro istruzione professionale; oppure affidati a famiglie di agricoltori, che offrano completa garanzia ed ampio affidamento, e ne assumano il mantenimento, sempre sotto la sorveglianza dell'Asilo. Se femmine, saranno trattate fino all'età di diciotto anni, e addestrate alle varie mansioni domestiche, e più specialmente ai lavori donneschi; onde, in possesso di tali necessarie cognizioni, siano al caso di provvedere a loro stesse, e quindi, a cura dell'Asilo essere convenientemente sistemate.

ART. 5. — I fanciulli ricoverati, che sono vittime di colpevole abbandono, saranno restituiti ai genitori quando questi siano in grado di provvedere al loro sostentamento; ed i colpevoli saranno denunziati al Procuratore del Re, per i provvedimenti di legge.

In ogni tempo, venendo a cessare le ragioni del ricovero, i fanciulli saranno restituiti ai genitori od ai parenti tenuti agli alimenti, quando siano in grado di mantenerli. A questo scopo, qualora occorra, si eserciteranno le azioni legali.

ART. 6. — I ricoverati saranno divisi, in ragione dell'età e del sesso, in sezioni separate.

ART. 7. — I bambini ricoverati nell'Asilo frequenteranno dapprima il giardino d'infanzia, quindi, all'età e con le norme stabilite dalle vigenti leggi, i corsi elementari.

Le alunne, in seguito agli insegnamenti predetti, riceveranno, in osservanza altresì delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917 N. 896, l'istruzione professionale, o nell'interno dell'Istituto, secondo le norme dell'art. 4, ovvero presso le locali scuole di arti e mestieri, o presso aziende ed officine esistenti in Roma e notoriamente condotte con abilità e probità.

Le alunne, le quali abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori, previa deliberazione della Commissione, sono ammesse alla partecipazione degli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinarsi dal regolamento, curando che i salari da corrispondersi ad esse; qualora addette ad officine ed aziende private — non siano inferiori al tasso locale.

Le quote spettanti alle alunne sono depositate mensilmente presso la Cassa postale di risparmio, mediante libretti individuali, da consegnare a chi di diritto all'uscita delle ricoverate dall'Istituto.

~~§ 2.~~

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL'ASILO

ART. 8. — All'Asilo presiede una Commissione Amministrativa.

ART. 9. — La Commissione dura in ufficio cinque anni, ed è composta di dieci membri la cui nomina spetta: per il Presidente della Commissione stessa e due membri, al Governo; per tre membri al Consiglio Provinciale e per quattro al Consiglio Comunale.

I membri della Commissione, possono essere sempre rieleggibili, giusta la facoltà espressa dall'Art. 10 della legge 17 luglio 1890, N. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

ART. 10 -- Per essere eletti all'ufficio di Commissari, non è necessario essere Consiglieri Provinciali nè Comunali.

ART. 11 -- Al Presidente dell'Asilo Savoia, spetta promuovere la composizione parziale o totale della Commissione.

ART. 12. -- La Commissione provvede a tutto quanto concerne la vita materiale e morale dell'Asilo, e più specialmente:

a) delibera sulle proposte di modificazione al presente Statuto;

b) provvede alla preparazione dei regolamenti interni e degli orari, e delibera sulla loro modificazione;

c) approva, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo per l'anno seguente, ed entro il mese di maggio il conto consuntivo del precedente esercizio;

d) delibera sugli acquisti o sulle alienazioni di patrimonio, sulle riparazioni, sugli appalti per le forniture, e sulle conseguenti variazioni dell'inventario, da farsi ogni anno, entro il mese di febbraio;

e) delibera se il Presidente possa stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;

f) stabilisce la pianta del personale stipendiato, e provvede alla nomina ed al licenziamento dei singoli impiegati;

g) nomina nel proprio seno le commissioni che reputa opportune, così per l'esame del bilancio e dei conti, come per lo studio di oggetti relativi all'amministrazione dell'Asilo;

h) determina, al principio di ogni anno, il numero massimo dei ricoverati, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Asilo;

i) delibera sulle domande per ammissione di bambini;

l) decide su tutte le altre questioni che possano esserle sottoposte dal Presidente, o siano ad essa deferite per legge.

ART. 13. — Il Presidente, oltre le facoltà indicate in altri articoli del presente Statuto, di cui cura l'osservanza, ha le attribuzioni seguenti;

a) rappresenta l'Ente in tutte le forme della sua attività, e quando la Commissione lo delibera, anche in giudizio;

b) vigila sul buon andamento morale e materiale dell'Asilo;

c) bandisce gli appalti per le forniture e i lavori necessari, stipula i relativi contratti e vigila sulla loro osservanza;

d) cura l'attuazione delle deliberazioni della Commissione;

e) in casi eccezionali, può emanare d'urgenza qualunque provvedimento reputi immediatamente necessario all'amministrazione ordinaria;

f) ha alla sua diretta dipendenza il personale dirigente e inserviente;

g) nomina e licenzia il personale subalterno;

h) decreta l'accoglimento del ricoverando, nei casi gravi e di constatata urgenza, salvo riferirne alla Commissione.

Inoltre, il Presidente ha tutte le altre facoltà che non siano dal presente Statuto attribuite alla Commissione.

ART. 14. — Il Presidente potrà deferire, anche tempora-

4

neamente, l'una o l'altra delle sue attribuzioni ad uno o più membri della Commissione.

In caso di prolungata assenza o impedimento, è surrogato dal Commissario anziano.

ART. 15. — La Commissione si aduna sull'invito del Presidente; può essere convocata straordinariamente, su domanda motivata da almeno due Commissari.

ART. 16. — La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti, sulle materie poste all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono per appello nominale o a voti segreti; si fanno sempre per voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle riunioni della Commissione, è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

ART. 17. — I membri della Commissione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dall'ufficio.

La decadenza è pronunciata dalla Commissione Amministrativa, e può essere promossa anche dal Prefetto della Provincia.

ART. 18. — I processi verbali delle adunanze vengono firmati da tutti coloro che vi hanno preso parte.

Quando taluno degli intervenuti si allontani, o si ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

ART. 19. — La Direzione dell'Asilo è affidata ad un Direttore Amministrativo e ad una Direttrice.

Il Direttore Amministrativo cura anch'esso la dovuta

osservanza dello Statuto e regole stabilite, e quanto è nell'interesse dell'Asilo. Soprintende ai vari servizi che si riferiscono all'amministrazione dell'Opera Pia, e provvede più specialmente a quelli di segreteria, economato e archivio; redige i processi verbali delle adunanze, e funziona da Segretario della Commissione Amministrativa.

La Direttrice ha la responsabilità dell'andamento morale dell'Istituto, e quella materiale su quanto le viene affidato per i bisogni dello stesso. Essa deve curare l'esatta osservanza dei regolamenti e degli ordini del Presidente e della Commissione Amministrativa.

ART. 20. -- Ogni atto che emani dall'Asilo, oltre alla firma del Presidente o dell'intera Commissione, dovrà portare quella del Direttore Amministrativo, il quale parteciperà cogli Amministratori alle responsabilità derivanti dall'atto stesso, a tenore di legge.

§ 3.

FONTI ECONOMICHE DELL'ASILO

ART. 21. -- L'Asilo provvede ai propri scopi con le rendite del patrimonio di cui all'art. 1; con il sussidio annuo di Lire 18.500, conferitogli in forza della legge 30 luglio 1896 N. 343; con il sussidio annuo di L. 20.000, stanziato nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per beneficenza e religione della Città di Roma; col contributo di L. 15.000, stanziato nel bilancio dell'Amministrazione Provinciale di Roma, in corrispettivo del ricovero di 15 bambini dei vari comuni del-

1/

la provincia; e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio dell'Istituto.

ART. 22. - Il servizio di esazione e di cassa è affidato, in conformità dell'art. 32 del Regolamento Amministrativo 9 febbraio 1891 N. 99, ad un ente morale o ad un privato, in forza di contratto, con retribuzione non superiore a quella spettante all'esattore comunale, qualora questi fosse assunto per tale servizio.

ART. 23. - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico per il tesoriere, se non portano la firma del Presidente, e di quello dei componenti la Commissione che soprintende al servizio a cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano.

§ 4.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 24. - Un regolamento interno, deliberato dalla Commissione ed approvato dall'Autorità Tutoria, prescriverà le norme occorrenti per l'andamento dell'Asilo, e stabilirà le attribuzioni del personale dirigente ed inserviente.

§ 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25. - Per tutte le materie non contemplate nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni contenute nella

legge e nei regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

§ 6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 26. — Fino a che il regolamento, di cui all'articolo 24, non sia in vigore, la Commissione Amministrativa dell'Asilo stabilirà le norme per l'andamento morale e materiale dello stesso.

Deliberato dalla Commissione Amministrativa in adunanza 5 luglio 1922.

Il Presidente
A. CENCELLI

Il Direttore Amministrativo
S. BARBILLO

Ministero dell'Interno
Visto, d'ordine di SUA MAESTA'
Il Ministro
Firmato: MUSSOLINI

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Divisione
G. BASILE

Modificazioni approvate con R. Decreto 21 febbraio 1926,
al seguito della deliberazione della Commissione Amministrativa,
in data 28 ottobre 1925.

Il Presidente
A. SANDRINI.

Il Direttore Amministrativo
S. BATTALLER

Ministero dell'Interno
Visto, d'ordine di SUA MAESTA'
in esecuzione del R. D. di approvazione
in data 21 febbraio 1926
Firmato - FERRAZZONI

Per copia conforme
Il Direttore Capo della Divisione
A. CIOCI DEGLI ATT.

[Handwritten signature]